



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Determina risoluzione contratto
CIG:800705921E

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, ATTRAVERSO RDO SUL MEPA, PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 3. D.LGS 50/2016 E S.M.I.

II DIRETTORE

PREMESSO che:

- con determina n. 43 del 13/08/2019 si è disposto, tra l'altro, di avviare una manifestazione d'interesse ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera b, il quale dispone, per gli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, che le stazioni appaltanti possano procedere mediante procedura negoziata, con consultazione, ove esistenti di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in osservanza inoltre, delle seguenti direttive:
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l'art. 32, comma 2 sulle fasi di procedura di affidamento;
 - Linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 febbraio 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55/2019, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- in adempimento alla succitata determina è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione d'interesse quali documenti integranti e sostanziali del provvedimento di approvazione dell'avviso;
- in data 13/08/2019, come disposto dall'art. 36 comma 2, lettera b, e 29 comma 1 del Codice è stato pubblicato, sul sito della Stazione appaltante nella sezione “amministrazione trasparente – avvisi bandi di gara”, per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni l'avviso d'indagine di mercato, finalizzato alla ricerca di almeno 5 (cinque) soggetti da invitare alla procedura negoziata;
- in data 18/09/2019, scaduti i termini di presentazione (ore 12:00) delle richieste di manifestazione d'interesse, sono pervenute alla Stazione appaltante n. 51 istanze di partecipazione alla procedura;
- con determina n. 47 del 20/09/2019, si sono nominati i componenti di Seggio per l'esame della documentazione amministrativa e per la ammissione delle richieste, ritenute regolari, alla successiva operazione di sorteggio da invitare alla successiva procedura;
- in data 04 ottobre 2019 il Seggio di gara, all'uopo nominato, ha provveduto a sorteggiare n. 5 operatori economici che hanno regolarmente presentato istanza di partecipazione, redigendo apposito Verbale di sorteggio (rep. n. 26 del 11/10/2019) pubblicato in data 18/10/2019 sul sito internet della Stazione appaltante come previsto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- con determina n. 71 del 31/12/2019 – pubblicata, in pari data, sul sito internet Palazzo Ducale di Mantova congiuntamente alla documentazione di gara - sono stati approvati:
 - la lettera di invito, con gli allegati ivi elencati e la documentazione di gara;
 - l'elenco dei 5 concorrenti, da invitare alla procedura negoziata, conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è stato differito ai sensi dell'art. 53 c. 2, lett. b) D.lgs. 50/2016;

VISTO che:

- con lettere del 31/12/2019 – aventi distinti protocolli e trasmesse a mezzo Pec – sono state invitate, le 5 ditte sorteggiate, a formulare la propria migliore offerta entro il termine previsto del 06/02/2020, ore 12:00;
- in data 06/02/2020 (ore 12:00) scaduti i termini di presentazione delle offerte, sono pervenute nella piattaforma RDO,

- MePA n. 2 buste virtuali contenenti i documenti di offerta;
- come previsto dalla Lettera invito i servizi sono aggiudicati col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., (Art. 18 Lettera invito) e non trova applicazione l'art. 97, comma 3 (Art. 18.4 Lettera invito) in quanto il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre;
 - ai sensi dell'art. 77 co. 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 - le norme di nomina della Commissione di gara sono dettate dall'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare si constata che il comma 3, è attualmente sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019;
 - l'art. 216, comma 12, del Codice precisa che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante;
 - in data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L'art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, d. lgs. 50/2016, come sopra indicato, e conseguentemente risulta sospesa anche l'operatività dell'Albo;
 - ai sensi del citato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, ai sensi del comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 - scaduto il termine per la presentazione delle offerte si è provveduto, con determina rep. n. 12 del 18/02/2020, alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, scelti tra i funzionari della Stazione appaltante e aventi distinte competenze, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/16;
 - la Commissione giudicatrice si è riunita nelle seguenti date:
 - 04/03/2020 alle ore 11:00, come da avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante in data 27/02/2020;
 - 11/03/2020 alle ore 11:00, come da avviso pubblicato sul sito della Stazione appaltante in data 06/03/2020;

VISTI i succitati verbali dei lavori della Commissione, depositati agli atti ai sotto riportati nn. di Rep. che, anche se non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Verbale n. 1 del 04/04/2020 Rep. n. 10 del 17/03/2020;
- Verbale n. 2 del 11/03/2020 Rep. n. 11 del 17/03/2020;

CONSTATATO che da detti verbali:

- la ditta "Gi.Zeta srl.", con sede in viale Misurata n. 26, Milano - Pec: ufficiogare.gizeta@legalmail.it, viene proposta aggiudicataria della gara, con punteggio complessivo di 79,10 e con un ribasso del 10,17167%, sull'importo dei servizi soggetti a ribasso (euro 140.000,00), determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti Euro 125.759,66, oltre a Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 127.759,66, oltre IVA di legge;
- non risulta necessario attivare la verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti del soggetto primo classificato in quanto non trova applicazione l'art. 97, comma 3 (art. 18.4 Lettera invito) poiché il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 18 del 26/03/2020 con la quale:

- si è preso atto e approvato delle risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, che si sono svolti nelle sedute pubbliche/riservata tenutesi nelle date sopra indicate (Rep. n. 10 e 11 del 17/03/2020) per l'affidamento dell'appalto relativo la gara in epigrafe esperita mediante procedura negoziata, attraverso Rdo sul Mepa, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si è disposto l'aggiudicazione del suddetto appalto, a norma degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico Gi. Zeta srl, con sede in viale Misurata n. 26, Milano – P.I./CF 11476580151, avente offerto un ribasso sull'importo a base di gara (140.000,00 euro) del 10,17167 % (euro 14.240,338), determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti Euro 125.759,66, oltre a Euro 2.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 127.759,66, oltre IVA di legge;
- si è stabilito che:
 - l'efficacia dell'aggiudicazione, in favore della sopra citata ditta, è subordinata alla verifica positiva dei prescritti requisiti di legge, tra cui i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli dichiarati in sede di gara, da effettuarsi sull'affidatario a norma dell'art. 32, comma 7 del Codice;
 - ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - non trova applicazione il "termine dilatorio" di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in quanto l'affidamento di cui trattasi rientra tra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettera b) del medesimo

articolo;

- si sono autorizzate:
 - le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs.50/2016;
 - la pubblicazione dell'esito della procedura in oggetto sul sito istituzionale della Stazione appaltante;

DATO ATTO che all'aggiudicatario e all'offerente che ha presentato offerta - sono state date comunicazioni a mezzo PEC (prot. n. 1050-P del 26/03/2020) ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 co. 5, lett. a) e co. 6 del Codice dei contratti, pubblicando inoltre, in pari data, sul sito istituzionale della Stazione appaltante - oltre ai verbali di gara rep. nn. 10 e 11 del 17/03/2020 - la determina di aggiudicazione, sopra richiamata;

CONSTATATO che in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla veridicità e sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte della ditta Aggiudicataria e dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, per i quali il **RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI** ha trasmesso ufficiale attestazione - sulla base della documentazione acquisita - identificata al protocollo dell'Amministrazione n. 1119-A del 16 aprile 2020;

APPURATO che dalla documentazione acquisita non si sono rilevati motivi ostativi per dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determina sopra richiamata n. 18 del 26 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 22 del 23/04/2020 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., determinando perciò l'importo di aggiudicazione in netti Euro 125.759,66, oltre a Euro 2.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di **Euro 127.759,66**, oltre IVA di legge;

PRESO ATTO che stante quanto sopra non ha trovato applicazione il termine dilatorio (*stand still*) di cui al comma 9 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'affidamento di cui trattasi rientrava fra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

DISPOSTA, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., la pubblicazione dell'aggiudicazione efficace, di cui a Determinazione dirigenziale n. 22 del 23/4/2020, sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - www.mantovaducale.beniculturali.it - nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016;

VISTO il contratto rep. N. 3 del 01/06/2020 tra Palazzo Ducale di Mantova e la suddetta Società Gi.Zeta, ufficiogare.gizeta@legalmail.it con sede legale Largo Promessi Sposi n. 2 - 20142 Milano, P. Iva 114476580151 - avente a oggetto i servizi in epigrafe, per l'importo di cui alla Determinazione dirigenziale n. 22 del 23/4/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTI:

- nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, la nota 524-P del 01/03/2021 con cui si invita alla regolarizzazione della posizione contributiva dei dipendenti dell'Azienda in quanto il DURC risultava irregolare a partire dal mese di ottobre 2020, con conseguente sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti delle prestazioni svolte;
- la nota prot. 883-A del 09/04/2021, con la quale la Società Gi.Zeta srl comunicava all'Amministrazione che a far data dal 01/05/2021 l'Azienda veniva trasferita attraverso "fitto di ramo d'azienda" alla società Celsius srl, con sede legale in Milano, largo Promessi Sposi n. 2 C.F. e P. iva 11482660963 – Pec: celsius.direzione@legalmail.it ;
- la nota prot. Amministrazione n. 1045-P del 26/04/2021, relativa alle condizioni di ammissibilità del fitto di ramo d'azienda, con la quale si è chiesto alla società Gi.Zeta srl di trasmettere la visura camerale e il contratto di affitto con la precisazione che l'eventuale autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti generali previsti dal Codice e di quelli previsti in sede di gara fra cui i requisiti di regolarità contributiva del cedente e del subentrante;
- la nota prot. Amministrazione n. 1077-P del 27/04/2021, inerente l'ulteriore richiesta (rif. nota 524-P del 01/03/2021) di regolarizzazione della posizione contributiva, oltre alla conferma di regolarità dei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale addetto ai servizi di pulizia presso Palazzo Ducale, prevedendo il termine ultimo del 13 maggio 2021 (art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016) per adempiere alla richiesta;
- i documenti richiesti con nota prot. Amministrazione n. 1045-P del 26/04/2021, pervenuti all'Amministrazione oltre la data dell'asserito trasferimento del ramo d'azienda (01/05/2021), ovvero in data 14/05/2021 (prot. 1247-A, Visura Camerale) e in data 07/06/2021 (prot. 1493-A del 07/06/2021, contratto di affitto trasmesso da Celsius Srl);
- la nota prot. Amministrazione n. 1512-P del 07/06/2021 inerente la richiesta di rinnovo/sollecito all'inoltro della documentazione richiesta e alla regolarizzazione del Durc, ovvero in particolare:
 - con riferimento alla nota 524-P del 01/03/2021 con cui si invitava alla regolarizzazione della posizione contributiva dei dipendenti dell'Azienda in quanto il DURC risulta irregolare a partire dal mese di ottobre 2020. Alla data di redazione della presente determina tale posizione risulta ancora irregolare;
 - con riferimento alla nota n. 1045-P del 26/04/2021, relativa alle condizioni di ammissibilità del fitto di ramo d'azienda, con la quale si è richiesto di trasmettere la visura camerale e il contratto di affitto con la precisazione che l'eventuale autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti generali previsti dal Codice e di quelli previsti in sede di gara fra cui i requisiti di regolarità contributiva del cedente e del subentrante. I documenti richiesti

sono pervenuti all'Amministrazione in data 14/05/2021 (prot. 1247-A, Visura Camerale) e in data 07/06/2021 (prot. 1493-A del 07/06/2021, contratto di affitto trasmesso da Celsius Srl);

- con riferimento alla nota prot. n. 1077-P del 27/04/2021, inerente l'ulteriore richiesta (rif. nota 524-P del 01/03/2021) di regolarizzazione della posizione contributiva, oltre alla conferma di regolarità dei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale addetto ai servizi di pulizia presso Palazzo Ducale prevedendo il termine ultimo del 13 maggio 2021 (art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016) per adempiere alla richiesta. L'Impresa Esecutrice non ha presentato, nei termini previsti, risposta alcuna, in merito alla richiesta;
- poiché le richieste di documentazione e degli adempimenti non risultavano in prevalenza riscontrati, con nota Pec, prot. 1512-P del 07/06/2021, si è assegnato alla Società l'ulteriore termine di 10 gg decorrenti dalla ricezione della comunicazione per il completo recapito di quanto sopra, avvertendo che decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione, salvo l'esame della documentazione pervenuta, si riservava di procedere all'applicazione dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- la nota a firma dell'avv. Gianfranco Benvenuto del 17 giugno 2021, acquisita al protocollo dell'Amministrazione n. 1655 del 17/06/2021 - a riscontro della sopra menzionata nota, ma priva della documentazione richiesta dall'Amministrazione - con la quale viene asserito, in via generale, quanto segue:
 - la risoluzione del contratto finirebbe per incidere sull'affittuaria che, senza responsabilità e privandola di una capacità reddituale, subirebbe una perdita;
 - per effetto dell'art. 2560 c.c., Celsius S.r.l. dal 01/05/2021 è subentrata nei contratti in corso di Gi.Zeta S.r.l. ed è quindi la stessa Celsius S.r.l. che dovrebbe prestare le nuove garanzie in ordine al DURC;
 - poiché al momento del trasferimento del patrimonio aziendale, di cui faceva parte anche il contratto in esame, nessuna obiezione è stata sollevata, appare ormai tardiva l'ipotesi di risoluzione contrattuale, atteso che eventuali opposizioni al trasferimento del contratto debbono riguardare il soggetto affittuario e non già quello concedente che, in quanto tale, non è più parte del rapporto contrattuale e dunque non risponde più dell'obbligazione;
 - la decisione dell'Amministrazione pare costituire uno strumento abusivo volto ad aggirare l'obbligo di indicare un motivo di giusta causa di rifiuto al subentro riferito ovviamente all'affittuario, provocando un pregiudizio a Celsius senza che questi possa fare alcunché per porvi rimedio;
 - alla luce di tali considerazioni, i gravi inadempimenti sono insussistenti sia in quanto tardivi sia in quanto non contestabili alla sub-entrante Celsius S.r.l. e dunque tali mancanze impediscono la risoluzione del contratto;
- la nota dell'Amministrazione prot. 1827-P del 29/6/2021, con la quale si richiedeva a Gi.Zeta - con riferimento alle precedenti richieste prot. n. 1077-P del 27/04/2021 e prot. n. 1512-P del 07/06/2021 - *“di fornire immediata e precisa rassicurazione in merito”* alla regolarizzazione della posizione contributiva e retributiva del personale che presta servizio presso Palazzo Ducale di Mantova e nel caso l'Azienda non fosse in grado di adempiere a quanto richiesto trasmettere, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione, un prospetto riepilogativo atto a consentire all'Istituto di corrispondere il dovuto al personale ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.lgs 50/2016;
- l'attestazione relativa la *“verifica regolarità contributiva”* nei confronti di Gi.Zeta rilasciata da INPS e INAIL con prot. n. 25811548 - richiesta dall'Amministrazione in data 15/04/2021 - da cui risulta che il soggetto *“non risulta regolare”* per irregolarità nel versamento di contributi e accessori;

ESAMINATO il contratto di affitto di ramo d'azienda, tra Gi. Zeta S.r.l. con sede legale in Milano via San Vittore 20 e Celsius S.r.l. con sede legale in Milano Largo Promessi Sposi, n. 2, stipulato dal notaio dr. Roberto Bossi con studio in via Caldara n. 20, 20122 Milano, in data 27 aprile 2021 e registrato all'Ufficio Territoriale di Milano DPI il 04/05/2021 al n. 36605/1T, pervenuto all'Amministrazione in data 07 giugno 2021, prot. 1493-A del 07/06/2021 e col quale è stabilito che:

- a) Premesse, lettera C: *“l’Affittuaria è una società di nuova costituzione che intende esercitare l’attività nel medesimo settore delle pulizie civili e commerciali ed è interessata a gestire l’attività di Gi.Zeta”*;
- b) Art. 2 – Oggetto del Contratto - il ramo d'Azienda oggetto d'affitto è composto esclusivamente dai seguenti beni, cespiti, attività e rapporti giuridici, nella loro consistenza e/o come risultanti dalla data di Efficacia del Contratto (ore 24:00 del 30/04/2021):
 - tutti i contratti relativi ai clienti o alle offerte economiche e ai contratti in corso;
 - i contratti di lavoro subordinato;
 - il know how e l'avviamento nonché le certificazioni e l'abilitazione trasporti;
 - i beni di proprietà di Gi.Zeta necessari per l'esercizio della relativa attività di impresa;
 - le consistenze di magazzino;
- c) Art. 2, comma 2.3: *“Le Parti, dunque, precisano che sono espressamente esclusi dal Ramo d'Azienda i debiti e i crediti di qualsiasi natura maturati sino alla data di Efficacia”* (ore 24:00 del 30/04/2021);
- d) Art. 2, comma 2.4: *“Gi.Zeta comunica che il contratto di locazione dei locali in cui viene operativamente svolta l'attività amministrativa andrà a scadenza a settembre 2021 e non verrà più rinnovato; Gi.Zeta autorizza l’Affittuaria a dotarsi successivamente di una nuova sede amministrativa che al momento della eventuale restituzione del ramo d'azienda la concedente riconoscerà come propria sede amministrativa accettandone il subentro nel contratto di locazione”*;
- e) Art. 2, comma 2.4, lettere i., ii. ...: *“sono esclusi dal Contratto, a titoli esemplificativo ma non limitativo”, debiti finanziari, passività fiscali, previdenziali, passività da violazioni di norme e/o fatti illeciti, ogni onere diretto o indiretto*

derivante dai contratti di lavoro subordinato, etc.;

- f) Art. 6, comma 6.3: “L’Amministratore di Gi.Zeta si impegna ad affiancare l’Amministratore di Celsius per rendere effettivo il trasferimento del Know how aziendale; l’affiancamento sarà per 12 mesi e il relativo rapporto verrà disciplinato con separato accordo ...”;
- g) Art. 8, comma 8.3: “Le Parti convengono che quanto dovuto a ciascun dipendente a titolo di TFR, ratei di 13° e 14°, ferie non godute, etc. e quanto sia comunque riconducibile ai contratti con i Dipendenti, rimarrà a carico della concedente nell’importo maturato fino alla data di efficacia del presente contratto ...”;
- h) Art. 9, comma 9.1: “L’affittuaria si occuperà di tutte le pratiche amministrative per le volturazioni e/o il rilascio di Permessi e delle Certificazioni necessari per la prosecuzione del Ramo d’Azienda ...”.

VISTA la Delibera Anac n. 244 del 2017 - Modifiche soggettive RTI aggiudicatario – cessione di ramo d’azienda – ammissibilità, la quale stabilisce che “è ammissibile il subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario a seguito di cessione di ramo d’azienda, sempre che la cessione sia comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l’applicazione del codice. La S.A. dovrà verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l’intera durata del contratto, nonché i requisiti di carattere generale delle cedenti”, “al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l’applicazione del Codice” - Artt. 48 e 106 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSTATATO che allo stato, in considerazione al permanere dell’irregolare posizione contributiva e retributiva del personale che presta servizio presso Palazzo Ducale di Mantova, la cedente (Gi.Zeta S.r.l.) risulta, a partire dal mese di ottobre 2020 e nonostante i numerosi solleciti da parte dell’Amministrazione, priva dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice che invece, come sancito dall’Anac e sopra riportato, “devono permanere per l’intera durata del contratto”;

VISTA la Sentenza n. 06144 del 01.06.2018 con la quale il TAR Lazio, Sez. III, Quater, stabilisce quanto segue:

- “La cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama a sua volta le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012). E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali”; circostanza questa ravvisabile nel sopra menzionato Contratto d’affitto: lettera a) “L’Affittuaria è una società di nuova costituzione ...”; lettera d): medesimi locali in cui viene svolta l’attività amministrativa (Largo Promessi Sposi n. 2-20142, Milano sede legale Celsius (Camerale), ex sede legale Gi.Zeta) con il patto - nel caso di futuro trasferimento in altra sede amministrativa da parte di Celsius - “che al momento della eventuale restituzione del ramo d’azienda la concedente riconoscerà come propria sede amministrativa accettandone il subentro nel contratto di locazione”; lettera f): la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui (“L’Amministratore di Gi.Zeta si impegna ad affiancare l’Amministratore di Celsius...”; lettera h): “L’affittuaria si occuperà di tutte le pratiche amministrative per le volturazioni e/o il rilascio di Permessi e delle Certificazioni necessari per la prosecuzione del Ramo d’Azienda”;
- “La responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente”, cfr. sempre T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama anche in tale frangente le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012, dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva” (art. 80 d.lgs. n. 50/2016). In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470); prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti” (elementi in tal senso da T.A.R. Napoli, sez. II, 6 aprile 2016, n. 1680). Da quanto complessivamente detto consegue – e in particolare si rileva che la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui – la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta, determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che già prima del contratto di affitto erano comunque sorte;
- per la mancata attivazione del meccanismo della regolarizzazione contributiva, la giurisprudenza è concorde nel ritenere – come del resto già più volte sancito dall’Anac – che “in applicazione del principio della par condicio ... la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva ...” (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349);

VISTA la sentenza n. 586 del 24 gennaio 2019 del Consiglio di Stato, Sez. V, con la quale facendo proprie le tesi del TAR che già si era pronunciato sulla vicenda, ha rigettato le doglianze del concorrente concludendo che “per comune e consolidato intendimento, l’elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell’articolo 80, comma 5, lett. c) del

Codice dei contratti ai fini dell'esclusione dalle gare d'appalto non è tassativa, ma esemplificativa, nel senso che la stazione appaltante può ben desumere da altre circostanze, purché puntualmente identificate, il compimento di gravi illeciti professionali". Nel caso specifico, "anche le accertate omissioni retributive costituiscono ragione sufficiente ai fini dell'apprezzamento di inaffidabilità della concorrente"; si veda quanto richiamato alla sopra riportata lettera g): art. 8, comma 8.3 del Contratto d'Affitto, oltre la mancata regolarità contributiva di cui al doc. INPS e INAIL prot. n. 25811548 (ultimo capoverso "VISTI");

RITENUTO pertanto che alla luce di quanto sopra esposto e dalle indicazioni giurisprudenziale di merito, la nota prot. 883-A del 08/04/2021, con la quale la Società Gi.Zeta srl comunicava all'Amministrazione che a far data dal 01/05/2021 l'Azienda veniva trasferita attraverso "fitto di ramo d'azienda" alla società Celsius srl, con sede legale in Milano, largo Promessi Sposi n. 2 C.F. e P. iva 11482660963 – Pec: celsius.direzione@legalmail.it, a seguito dell'esame del Contratto di affitto trasmesso all'Amministrazione, con grave ritardo da parte dell'Affidataria, in data 07 giugno 2021, prot. 1493-A del 07/06/2021, non può essere accolta;

VISTI:

- L'art. 25 della Lettera invito in cui l'impresa affidataria, come previsto dall'art. 50 del Codice, si obbliga ad applicare al personale dipendente il CCNL del settore;
- L'art. 15 del Capitolato Tecnico e Prestazionale in cui è stabilito che l'Impresa deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene di lavoro;
- L'art. 15, paragrafo III del Capitolato in cui viene ribadito per l'Impresa il rispetto di quanto previsto all'art. 30, commi:
 - 3: (rispetto degli "obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X");
 - 4: ("Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore ...");
 - 5: ("In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile...");
 - 6: ("In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni ...") e all'art. 105 comma 9 (L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ...) del D.Lgs 50/2016;
- L'art. 6 del Contratto d'Appalto sottoscritto in data 01/06/2021, prot. Pal-Mn n. 3 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ed in particolare i commi:
 1. L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
 2. L'Appaltatore deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività.
 3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le associazioni imprenditoriali di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dal CCNL di categoria vigente.
 4. L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 30 commi 3, 4, 5 e 6 e all'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
- L'art. 16 (Risoluzione) del Contratto che stabilisce in particolare:
 1. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa comunicazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e negli atti e documenti in esso richiamati;
 2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'Amministrazione risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi: situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria; cessione del contratto a terzi;
- L'art. 18, comma 1, del Contratto – Divieto di cessione del contratto e dei crediti, che prevede "Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere il contratto" e la nota prot. n. 1045 del 26/04/2021, relativa alle condizioni

di ammissibilità del fitto di ramo d'azienda, con la quale l'Amministrazione ha richiesto all'Azienda (a seguito della comunicazione del fitto del ramo d'azienda) di trasmettere la visura camerale e il contratto di affitto comunicato all'Amministrazione con la precisazione che l'eventuale autorizzazione è subordinata all'accertamento dei requisiti generali previsti dal Codice e di quelli previsti in sede di gara fra cui i requisiti di regolarità contributiva del cedente e del subentrante;

- L'art. 16, comma 5 del Contratto - Risoluzione, in cui è previsto che *“In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito e all'eventuale esecuzione in danno”*;
- L'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce nel caso si accerti *“un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ...”* formulate le contestazioni degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento, *“acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”*;

RICHIAMATE le note dell'Amministrazione, esposte in premessa, nei confronti di Gi.Zeta e considerato che è risultato vano ogni tentativo esperito affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali provvedendo e confermando il regolare pagamento contributivo e retributivo del personale preposto al servizio presso Palazzo Ducale, permanendo nella situazione di grave inadempienza contrattuale contestata;

TENUTO CONTO, peraltro, che il pagamento in surroga degli stipendi e degli oneri contributivi, costituisce un obbligo per l'Amministrazione imposto dal D.lgs. 50/2016 a tutela dei lavoratori e non uno strumento attraverso cui garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, che restano di esclusiva competenza del fornitore;

RITENUTO, per tutto quanto evidenziato, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 del Contratto (Risoluzione) e 108, comma 3, del Codice, alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti inerenti gli artt. 15 del Capitolato e 6 del Contratto;

RAVVISATA, in ogni caso, l'esigenza di assicurare la regolare fruizione dei servizi senza soluzione di continuità, non suscettibili di sospensione in quanto servizio pubblico essenziale ai sensi Decreto Legge, 20/09/2015 n° 146, G.U. 18/11/2015;

CONSIDERATA, a tal proposito, la non immediata programmazione per la sostituzione del servizio di pulizia e la connessa esigenza di ovviare a situazioni di pericolo per cose e persone, per l'igiene e la salute pubblica, nonché di grave danno all'interesse pubblico derivante dalla eventuale interruzione della fornitura dei servizi di pulizia presso Palazzo Ducale di Mantova;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, *“le stazioni appaltanti, in caso (...) di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice (...), interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”*;

RAVVISATI, pertanto, i presupposti per procedere con il progressivo interpello del soggetto che ha partecipato alla procedura di gara di cui di cui al verbale di gara Rep. n. 11 del 17/03/2020 e successiva Determina di aggiudicazione n. 18 del 26/03/2020, onde consentire la stipula di un nuovo contratto, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal D.E., a seguito di approfondita istruttoria ed esame della documentazione agli atti - accertando l'applicabilità dell'istituto della Risoluzione nell'ambito delle previsioni dell'art. 108, co. 3 del Codice - esprime e conferma, sottoscrivendo congiuntamente al Direttore la presente Determina, giudizio di condivisione;

DETERMINA


1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di non accogliere – per le motivazioni sopra esposte e a seguito dell'esame del Contratto di affitto pervenuto all'Amministrazione, in data 07 giugno 2021, prot. 1493-A del 07/06/2021 – il subentro della società Celsius srl, con sede legale in Milano, largo Promessi Sposi n. 2, C.F. e P. iva 11482660963 – Pec: celsius.direzione@legalmail.it in relazione a quanto comunicato con nota prot. 883-A del 08/04/2021, da parte della Società Gi. Zeta srl, ovvero che a far data dal 01/05/2021 l'Azienda veniva trasferita attraverso *“fitto di ramo d'azienda”* alla società Celsius srl;
3. di disporre:
 - o la risoluzione – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Contratto e per le ragioni contenute o richiamate nel presente dispositivo – del contratto di appalto rep. N. 3 del 01/06/2020, relativo l'affidamento dei servizi di pulizia, attraverso RDO sul MePa, presso il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla Società Gi.Zeta, ufficiogare.gizeta@legalmail.it, con sede legale Largo Promessi Sposi n. 2-20142, Milano, P. Iva 114476580151;

- o la risoluzione di cui al presente comma è disposta a seguito di gravi inadempimenti contestati alla Società Gi.Zeta, in relazione alle violazioni contrattuali e di legge, come specificato in parte motivata;
 - o la prosecuzione dei servizi in capo all'attuale appaltatore – nelle more del subentro del nuovo aggiudicatario – fino alla data del **31 LUGLIO 2021** attesa la necessita di garantire, comunque, ai fini della salubrità degli ambienti di lavoro i servizi di che trattasi senza soluzione di continuità. Pertanto, gli effetti derivanti dalla risoluzione del contratto decorreranno dalla data di subentro del nuovo appaltatore, ovvero **il 01 AGOSTO 2021**;
 - o le attività conseguenti all'applicazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 per i servizi prestati dall'Affidataria fino alla data del 31 luglio 2021;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, l'avvio della procedura per l'interpello progressivo riscontrando il secondo soggetto in graduatoria che ha partecipato alla procedura di aggiudicazione di cui al verbale di gara Rep. n. 11 del 17/03/2020 e successiva Determina di aggiudicazione n. 18 del 26/03/2020;
 5. di stabilire che:
 - o la procedura di cui al comma 4 è avviata per assicurare la stipula di un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi di pulizia presso Palazzo Ducale di Mantova;
 - o ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.lgs. 50/2016 "*L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta*";
 - o l'affidamento è pertanto disposto alle medesime condizioni proposte dalla società Gi. Zeta Srl, ovvero l'importo di aggiudicazione in netti Euro 125.759,66, oltre a Euro 2.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di Euro 127.759,66, oltre IVA di legge;
 - o il contratto di cui al precedente comma ha durata e importo proporzionale pari alla durata residua del contratto risolto di cui all'art. 3 della presente determina e decorre, pertanto, dal 1° agosto 2021;
 - o Il Rup provveda, altresì, a dare corso alle attività di competenza per la predisposizione degli atti correlati alla stipula del contratto, valutando l'esecuzione anticipata del contratto che tenga conto delle l'esigenza di assicurare la regolare fruizione dei servizi, come rappresentata in parte motivata;
 6. di dare atto che il Responsabile del procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Anac e all'escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto previsto, dall'art. 16 co. 5 del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito e all'eventuale esecuzione in danno;
 7. di notificare il presente atto alla Società Gi.Zeta s.r.l., Pec: ufficiogare.gizeta@legalmail.it e per conoscenza alla società Celsius srl, Pec: celsius.direzione@legalmail.it;
 8. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti (D.E., Ufficio Ragioneria) per la corretta esecuzione di quanto disposto;
 9. di disporre, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale Palazzo Ducale di Mantova - www.mantovaducale.beniculturali.it - nella sezione "*Amministrazione trasparente*", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97 del 2016.

Il presente atto può essere impugnato ai sensi dell'art. 120, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il RUP

Ing. Fabrizio D'Amato



Palazzo Ducale di Mantova
IL DIRETTORE
 Dott. Stefano L'Occaso